# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DEI CONTRIBUTI E DEGLI AUSILI ECONOMICI DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. I – Oggetto e finalità generali

- 1. Viste le finalità riportate nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Regolamento determina, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio (come definito all'art. 4), dell'Ausilio Economico (art. 5), del Contributo Ordinario (art. 6) e Straordinario (art. 8) a soggetti pubblici e privati da parte dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.
- 2. L'Ente Parco Nazionale del Circeo può intervenire con la concessione del Patrocinio, dei Contributi e degli Ausili Economici nei limiti delle risorse previste in bilancio e secondo quanto previsto dai successivi articoli, per le seguenti finalità generali:

# a) Promozione delle buone pratiche ecologiche e delle attività ricreative ecocompatibili:

- i. Istruzione, cultura e educazione ambientale legate all'immagine del Parco;
- ii. Tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio del Parco;
- iii. Studio e utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili nel territorio del Parco;
- iv. Promozione della pratica delle attività ricreative del tempo libero ecocompatibili.

# b) Iniziative di natura culturale e artistica:

- i. Valorizzazione dei beni artistici e culturali;
- ii. Valorizzazione dei beni storici;

# c) Iniziative di natura tradizionale e sociale:

- i. Valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni proprie della comunità locale e delle attività tradizionali a questa connesse;
- ii. Sviluppo di settori dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca ed altre attività tipiche e tradizionali del territorio del Parco.
- 3. Il presente Regolamento rispetta le linee guida dell'Ente Parco riguardanti le modalità di utilizzo del marchio e della denominazione "Parco Nazionale del Circeo", così come tutte le espressioni da esso derivate, di proprietà esclusiva del Parco, del cui uso è fatto divieto senza la preventiva autorizzazione.
- 4. Non sono sottoposte alla disciplina del presente Regolamento i Contributi speciali erogati dall'Ente Parco per lo svolgimento di attività commissionate direttamente dall'Ente Parco, oppure concordate mediante la stipula di apposite Convenzioni.

## Art. 2 – Attività finanziabili e Soggetti beneficiari

- 1. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possono avanzare istanza per la concessione del Patrocinio, del Contributo o dell'Ausilio Economico, per l'organizzazione di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie, comunque denominate.
- 2. Il Patrocinio, il Contributo o l'Ausilio Economico del Parco possono essere concessi a favore di persone singole e associazioni, enti pubblici e privati, cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, per lo svolgimento, senza fini di lucro, delle seguenti attività: manifestazioni di interesse

ambientale, culturale, scientifico, sociale, o comunque rilevanti sotto il profilo socio-culturale e tradizionale in genere, purché coerenti con le finalità generali di cui all'articolo 1, comma 2.

- 3. Per le attività ordinarie svolte dai soggetti individuati al comma precedente non può essere concesso Contributo.
- 4. Ai fini della distinzione tra "attività ordinarie" e "manifestazioni" organizzate dai soggetti individuati, si intende per "manifestazione" un evento avente una durata minima di 1 giorno ed una durata massima di 60 giorni; non è considerata ammissibile, ai fini del presente Regolamento, la partecipazione ad eventi, fiere o manifestazioni organizzati da soggetti terzi.
- 5. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il Patrocinio, il Contributo o l'Ausilio Economico del Parco.

#### Art. 3 - Esclusioni

- 1. Non sono ammissibili a Contributo Ordinario e Straordinario, ai sensi del presente Regolamento, le istanze presentate da:
  - a) società a scopo di lucro;
  - associazioni i cui rappresentanti legali siano membri del consiglio direttivo, dei revisori dei conti, dei dipendenti assunti a tempo determinato, indeterminato o assunti in regime di collaborazione;
  - c) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano compiuto violazione, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazione;
  - d) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano commesso reati contro l'ambiente:
- 2. Sono ad ogni modo escluse le istanze di richiesta di Contributo Ordinario e/o Straordinario presentate da:
- a) soggetti che abbiano già beneficiato di Contributo Ordinario e/o Straordinario nell'esercizio finanziario di riferimento;
- b) soggetti che non abbiano rispettato i criteri e le modalità di presentazione della domanda;
- 3. Nel caso di parità di punteggio viene esclusa l'istanza di contributo che ha ricevuto, nel corso delle annualità precedenti, il maggior numero di contributi.
- 4. Sono in ogni caso escluse concessioni di Contributi per la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

#### TITOLO II - MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE

#### Art. 4 - Patrocinio

- 1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce "Patrocinio" il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ente Parco delle iniziative di particolare valore ambientale, culturale, scientifico, sociale, o comunque rilevanti sotto il profilo socio—culturale e tradizionale in genere. La concessione del Patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.
- 2. Le iniziative oggetto di Patrocinio dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo". La concessione del Patrocinio, con la limitazione prevista in materia di produzione agroalimentare dalle norme Comunitarie e leggi nazionali, autorizza contestualmente l'uso del marchio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo secondo le modalità contenute nelle linee guida relative all'uso del marchio e della denominazione dell'Ente Parco, ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Patrocinio.
- 3. Le richieste di Patrocinio devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale del Circeo, indicando in modo visibile la dicitura "Richiesta di Concessione del Patrocinio"; le richieste sono annotate in apposito registro, o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
- 4. La concessione del Patrocinio avviene, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, con apposita Determinazione dirigenziale, previa verifica di conformità da parte del Direttore ai criteri indicati nell'Atto Programmatico oppure, in caso di urgenza o impedimento del Direttore, con Provvedimento del Presidente.

#### Art. 5 – Ausilio Economico

- 1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce "Ausilio Economico" la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Parco, nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti o collaboratori del Parco. La concessione dell'Ausilio Economico da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di agevolazioni o benefici finanziari.
- 2. L'Ausilio Economico dell'Ente Parco può essere concesso per l'organizzazione di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie, comunque denominate di interesse ambientale, culturale, scientifico, sociale, o comunque rilevanti sotto il profilo socio—culturale e tradizionale in genere, che siano attinenti ai fini istituzionali dell'Ente e che concorrano a promuovere e valorizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.
- 3. Le richieste di Ausilio Economico devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale del Circeo, indicando in modo visibile la dicitura "Richiesta di Concessione dell'Ausilio Economico"; le richieste sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
- 4. La concessione dell'Ausilio Economico avviene, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, con apposita Determinazione dirigenziale, previa verifica di conformità da parte del Direttore ai criteri indicati nell'Atto Programmatico.
- 5. La concessione dell'Ausilio Economico autorizza contestualmente all'uso del marchio dell'Ente

Parco Nazionale del Circeo, secondo le modalità contenute nelle linee guida relative all'uso del marchio e della denominazione dell'Ente Parco, ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Ausilio Economico.

## Art. 6 – Contributo Ordinario: Definizione e Importo massimo elargibile

- 1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce "Contributo Ordinario" la provvidenza, avente carattere occasionale o continuativo, diretta a favorire attività od iniziative per le quali l'Ente Parco si accolla solo una parte dell'onere complessivo; tale onere non può superare il 40% della copertura delle spese previste e, comunque, il limite massimo di € 5.000/00.
- 2. L'importo del Contributo può essere aumentato del 20%, rispetto al limite massimo di € 5.000/00, se le richieste sono presentate da scuole pubbliche locali per divulgare e promuovere tematiche inerenti le finalità istitutive del Parco Nazionale del Circeo, nei limiti delle risorse previste in bilancio.
- 3. L'importo massimo del Contributo può eventualmente essere ridotto fino ad un massimo del 20% rispetto a quanto previsto dal comma 1, qualora l'ammontare complessivamente richiesto all'Ente con le istanze di Contributo sia superiore alle risorse previste in bilancio.

#### Art. 7 – Contributo Ordinario: Domanda di concessione

- 1. I soggetti che intendano richiedere il sostegno finanziario nel rispetto delle finalità generali e dei criteri sopra indicati, dovranno preventivamente farne richiesta all'Ente Parco Nazionale del Circeo, secondo le modalità indicate nell'Atto Programmatico.
- L'Atto Programmatico, adottato congiuntamente al presente Regolamento, potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 2. L'Ente Parco rende disponibile la somma prevista, a tale scopo iscritta a bilancio, suddividendo tale importo per ognuno dei due periodi di ciascun anno individuati nel comma 4 del presente articolo.
- 3. Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di un Contributo (ordinario o straordinario) nell'esercizio finanziario di riferimento.
- 4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato:
- al 30 novembre per le iniziative che si svolgono nel periodo compreso tra gennaio e maggio dell'anno successivo;
- al 30 aprile per quelle relative al periodo giugno-dicembre dell'anno in corso.
- 5. L'Ente Parco darà la massima pubblicità agli avvisi per la presentazione delle domande di concessione del Contributo, e le relative scadenze, mediante apposita Determinazione dirigenziale da pubblicarsi e divulgarsi almeno 30 giorni prima della scadenza di cui al comma precedente, nonché mediante la divulgazione al pubblico delle necessarie informazioni nel proprio Albo e sul proprio sito web.

# Art. 8 – Contributo Straordinario: Definizione, Importo massimo elargibile e Procedimento

1. Possono essere prese in considerazione istanze giunte oltre il termine indicato dal comma 4 dell'articolo 7, per iniziative relative ad attività non programmate o legate ad eventi non prevedibili al momento della scadenza di tali termini, purché la somma a tale scopo complessivamente destinata non superi il 20% della quota in bilancio prevista per i Contributi e l'importo del singolo contributo non sia superiore a € 1.500/00, nei limiti delle somme iscritte in bilancio.

- 2. Non può essere concesso Contributo Straordinario per l'organizzazione di eventi già svolti con regolarità e programmazione negli anni precedenti.
- 3. Le istanze di Contributo Straordinario dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell'Atto Programmatico almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'evento.
- 4. I Contributi Straordinari di cui al precedente comma possono essere concessi per iniziative di rilevante interesse per il Parco. Al fine di verificare la compatibilità tra l'evento e le finalità del Parco, nonché la sussistenza del requisito di straordinarietà, il Direttore predispone, entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, apposita Relazione scritta al Presidente e al Consiglio Direttivo; il Direttore si avvale dei criteri per la valutazione delle domande individuati nell'Atto Programmatico.
- 5. La concessione di Contributi Straordinari avviene previa apposita Deliberazione del Consiglio Direttivo o con atto del Presidente, in caso di urgenza; in entrambe le ipotesi, agli atti deve essere allegata la Relazione di cui al comma precedente.

## Art. 9 – Contributi: modalità di erogazione

- 1. Le provvidenze giudicate ammissibili secondo le modalità indicate nell'Atto Programmatico saranno di norma erogate a consuntivo, cioè dopo la realizzazione e la rendicontazione finanziaria della manifestazione, completa di tutta la documentazione indicata nell'Atto Programmatico, comprovante la rispondenza tra il programma presentato e le spese effettivamente sostenute, nonché di una relazione illustrativa sui risultati conseguiti in ordine, in particolare, alle motivazioni per le quali è stato concesso il Contributo del Parco ed alla visibilità riconosciuta all'Ente Parco, al fine di soddisfare le condizioni previste al comma 2 dell'articolo 10 del presente Regolamento.
- 2. Potranno essere disposte, nell'atto di concessione, eventuali anticipazioni parziali del contributo, qualora lo stesso superi l'importo di € 1.500/00, in considerazione della natura dei soggetti beneficiari (Comuni ed altri Enti locali, Enti Pubblici, Enti morali riconosciuti) o della tipologia della manifestazione (ad es. iniziative a carattere benefico o di solidarietà).
- 3. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso; egli in tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige il consuntivo finanziario della manifestazione.

#### Art. 10 – Contributi: condizioni generali di concessione

- 1. La concessione del Contributo autorizza contestualmente all'uso del marchio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, secondo le modalità contenute nelle linee guida relative all'uso del marchio e della denominazione dell'Ente Parco, ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione del Contributo.
- 2. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare in tutti gli atti attraverso i quali realizzano la pubblicizzazione delle iniziative, ivi inclusi comunicati stampa ed altri strumenti di divulgazione al pubblico, che esse si realizzano "con il Contributo del Parco nazionale del Circeo."
- 3. Nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, nonché nei casi di palese violazione dell'obbligo di cui al comma precedente, è disposta, previa istruttoria del Direttore, la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a

tutela dell'Ente Parco. La revoca del contributo avviene mediante apposita Determinazione dirigenziale.

- 4. L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
- 5. Fra le spese ammissibili non potranno comunque figurare quelle per il finanziamento dei soggetti promotori ed organizzatori dell'iniziativa (spese generali di organizzazione e simili) né le spese legate agli assolvimenti dell'I.V.A. o di altre imposte. L'importo del Contributo dovrà comunque essere ridotto, con successiva Determinazione dirigenziale, qualora, in aggiunta ad altre eventuali entrate, possa concorrere a creare un avanzo finanziario per la manifestazione.
- 6. In ogni caso, i soggetti nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non possono in alcun caso usufruire di Patrocinio, Contributi o Ausili Economici da parte dell'Ente Parco, per una durata non inferiore ai tre anni.

#### TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 11

- 1. Il presente Regolamento viene approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo.
- 2. Il presente Regolamento è integrato con apposito Atto Programmatico, che stabilisce in modo dettagliato l'Istruttoria delle richieste di Contributo e i criteri di valutazione.
- 3. La Direzione dell'Ente Parco dispone la pubblicazione del presente Regolamento e dell'Atto Programmatico all'Albo dell'Ente, nonche sul sito web ufficiale dell'Ente Parco nazionale del Circeo, all'indirizzo www.parcocirceo.it.
- 4. La Direzione dell'Ente Parco provvederà sia alla pubblicazione degli atti di concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e sia alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del D.L.gs. n. 33/2013) sulla sezione amministrazione trasparente del sito web ufficiale dell'Ente Parco nazionale del Circeo all'indirizzo www.parcocirceo.it.
- 5. Al fine di agevolare e semplificare la presentazione delle istanze di Patrocinio, Ausilio Economico e Contributo, la Direzione dell'Ente Parco predispone e rende disponibile al pubblico l'apposita modulistica prevista nell'Allegato A.
- 6. Il Consiglio Direttivo ogni anno adotta un atto programmatico nello svolgimento della sua attività di indirizzo e programmazione. Lo stesso potrà essere aggiornato annualmente.
- 7. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Ministero vigilante.